



Comune di Parma

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° DD-2024-3211 DEL 15/11/2024

Inserita nel fascicolo: 2024.III.2567

Settore Responsabile: SETTORE RISORSE UMANE

Unità Proponente: 015051 - Ufficio Concorsi

Proposta n. 2024-6282

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI PRESTAZIONE LAVORATIVA A FAVORE DEL COMUNE DI GUALTIERI (RE), AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557, DELLA LEGGE N. 311/2004.



Comune di Parma

Settore Responsabile: SETTORE RISORSE UMANE

Unità proponente: 015051 - Ufficio Concorsi

Determinazione n. proposta 6282 / 2024

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI PRESTAZIONE LAVORATIVA A FAVORE DEL COMUNE DI GUALTIERI (RE), AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557, DELLA LEGGE N. 311/2004.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE RISORSE UMANE

PREMESSO CHE:

- con nota acquisita a protocollo n. 0296267/24 del 11/11/2024 il Comune di Gualtieri (RE) richiedeva al Comune di Parma l'autorizzazione alla stipula di un contratto, ai sensi dell'art. 1, comma 557 della Legge 311/2004, con la dipendente Francesca Carluccio – Funzionario Tecnico (Area Funzionari ed Elevata Qualificazione), per una prestazione lavorativa di 8 ore settimanali, con decorrenza 20 novembre 2024 e fino al 30 giugno 2025.

SENTITA la dipendente che ha manifestato la propria disponibilità ad assicurare tale prestazione lavorativa;

ACQUISITO il parere favorevole alla richiesta di autorizzazione espresso dalla Dirigente del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio del Comune di Parma;

VISTI:

- l'art. 1, comma 557, della Legge 311 del 2004 che dispone che "I comuni con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza";

- l'art. 53, comma 8 D.lgs. 165/01 secondo il quale "le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'Amministrazione dei dipendenti stessi";

- lo stesso art. 53, comma 10, precisa che tale autorizzazione deve essere richiesta all'Amministrazione di appartenenza del dipendente da parte dei soggetti che intendono conferire l'incarico;

PRECISATO CHE:

- l'incarico in esame – ex art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004 – come chiarito dalle pronunce della Corte dei Conti - non rientra nel novero degli “incarichi di studio, ricerca e consulenza” di cui all’art. 7, commi 6 e ss. del D.Lgs. 165/2001;

- la fattispecie in questione, come precisato dalla Sezione Autonomie con deliberazione n. 23/2016, può essere applicata attraverso lo schema secondo il quale il comune di piccole dimensioni costituisce col dipendente dell’altro ente un rapporto di lavoro ulteriore e diverso, consentito dalla deroga all’esclusività che, secondo la giurisprudenza amministrativa, pone la norma;

- in questo ultimo caso, secondo la deliberazione di cui sopra “se l’Ente decide di utilizzare autonomamente la prestazione di un dipendente a tempo pieno presso altro ente locale al di fuori del suo ordinario orario di lavoro, la prestazione aggiuntiva andrà ad inquadrarsi all’interno di un nuovo rapporto di lavoro o subordinato a tempo parziale, i cui oneri dovranno essere computati ai fini del rispetto dei limiti di spesa imposti dall’art. 9, comma 28, per la quota di costo aggiuntivo”;

- la circolare Ministero Interno n. 2 del 26/5/2014 ha dichiarato che la fattispecie di cui all’art. 1, comma 557, L. 311/2001, rappresenta una normativa speciale e in quanto tale, prevalente rispetto alla disciplina generale dell’unicità del rapporto di lavoro pubblico di cui all’art. 53 D.Lgs. 165/2001 e pertanto, un dipendente pubblico a tempo pieno e indeterminato, può effettuare attività lavorativa presso un’altra Amministrazione al di fuori delle 36 ore e per un massimo di ulteriori 12 ore settimanali;

-lo stesso Consiglio di Stato (parere 2141/2005) ha chiarito, per quanto riguarda i rapporti tra le parti interessate, che la norma configura una situazione simile, nei suoi aspetti essenziali, a quelle che consentono l’espletamento di altre attività lavorativa da parte del lavoratore part time e ha confermato la possibilità, attraverso la disposizione in oggetto, dell’utilizzazione presso altri enti del personale dipendente purché tali prestazioni lavorative non interferiscano con i compiti istituzionali e siano svolte nel rispetto delle prescrizioni sulla sicurezza e sull’orario di lavoro;

- secondo i più recenti orientamenti delle Sezioni regionali della Corte dei Conti la formula organizzativa introdotta dall’art. 1, comma 557, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, assimilabile al comando, non altera la titolarità del rapporto di lavoro, che resta in capo all’amministrazione di provenienza del dipendente. Il citato comma 557 detta, infatti, una disciplina particolare a favore degli enti locali con meno di 25.000 abitanti per fronteggiare l’esiguità degli organici e le ridotte disponibilità finanziarie;

ATTESO CHE:

- la prestazione lavorativa presso il Comune di Gualtieri deve avvenire al di fuori dell’orario di servizio che la dipendente in oggetto presta presso il Comune di Parma, fino a un massimo di 48 ore settimanali;

- la prestazione lavorativa a favore del Comune di Gualtieri non deve arrecare alcun pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro a favore del Comune di Parma né essere in conflitto con gli interessi dell’Amministrazione;

- Il conferimento dell'incarico da parte del Comune di Gualtieri deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore o della più favorevole disciplina stabilita in sede di contrattazione collettiva in tema di:

a) orario di lavoro giornaliero e settimanale che non può superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e straordinario, con la conseguenza che il secondo rapporto di lavoro non può che essere a tempo parziale;

b) periodo di riposo giornaliero e settimanale che deve essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti;

c) ferie annuali che, trattandosi di un irrinunciabile periodo di riposto, devono essere fruito dal lavoratore nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi, se frazionate;

CONSIDERATO che l'attività che il Comune di Gualtieri intende assegnare alla dipendente è quella ascrivibile al profilo professionale e all'area contrattuale di inquadramento della dipendente presso il Comune di Parma;

RITENUTO quindi di concedere l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge 311/2004, all'utilizzo, da parte del Comune di Gualtieri, della prestazione lavorativa della dipendente Francesca Carluccio a far data dal 20 novembre 2024 e sino al 30 giugno 2025;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è individuabile nell'Avv. Pasquale Criscuolo, nominato Dirigente ad interim del Settore "Risorse Umane" con Decreto del Sindaco DSMG 02/2024 - protocollo n. 2903 del 08/01/2024;

VISTO l'art. 5 del D. Lgs. 165/2001;

VISTI gli artt. 107 del T.U. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'art. 79 dello statuto comunale;

DETERMINA

1) Per le motivazioni indicate in premessa e qui richiamate, di concedere l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge 311/2004, all'utilizzo, da parte del Comune di Gualtieri (RE), della prestazione lavorativa della dipendente a tempo indeterminato e pieno Francesca Carluccio - Funzionario Tecnico (Area Funzionari ed Elevata Qualificazione), a far data dal 20 novembre 2024 e fino al 30 giugno 2025, per un massimo di otto ore settimanali, da svolgersi al di fuori dell'orario di lavoro e secondo le modalità indicate nelle premesse;

2) Di dare atto che:

- l'attività oggetto della presente autorizzazione:

a) non supera il limite massimo previsto dalla normativa e rientra nel limite delle 48 ore settimanali di impegno lavorativo;

b) è quella ascrivibile al profilo professionale e all'area contrattuale di inquadramento ricoperti dalla dipendente presso il Comune di Parma;

- la spesa per tale attività aggiuntiva sarà a totale carico del Comune di Gualtieri;
- tale attività aggiuntiva non dovrà in nessun caso interferire con le esigenze di servizio né essere in conflitto con gli interessi del Comune di Parma;
- il Responsabile del procedimento è individuabile nell'Avv. Pasquale Criscuolo, nominato Dirigente ad interim del Settore "Risorse Umane" con Decreto del Sindaco DSMG 02/2024 – protocollo n. 2903 del 08/01/2024.

Il/La Responsabile
CRISCUOLO PASQUALE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

Elenco Allegati: